

Gianni Geraci



# Ddl Zan

*Cos'è, come è cambiato e perché i vertici  
della Chiesa italiana l'hanno criticato*

Luglio 2021

# Sommario

1. Il testo originale.....	3
2. Dalla Camera al Senato.....	5
2.1. Una legge inutile .....	5
2.2. Non serve punire, occorre prevenire .....	5
2.3. I termini utilizzati sono ambigui .....	7
2.4. Perché solo gli omosessuali e i transessuali? .....	7
2.5. Gli altri articoli.....	8
2.6. Una legge liberticida.....	9
3. I vertici della Chiesa italiana e il DdL Zan.....	10
3.1. La nota del 10 giugno 2020 .....	10
3.2. La nota del 26 aprile 2021.....	10
3.3. Gli interventi successivi .....	11
3.4. La nota verbale del 17 Giugno 2021 .....	11
3.5. I chiarimenti del Segretario di Stato .....	12
4. Quelle dei vescovi sono critiche fondate? .....	13
4.1. Gli articoli 2 e 3 del DdL Zan.....	13
4.2. Anche la Legge Mancino.....	14
4.3. E allora perché? .....	16
5. Dal no alle richieste di modifica.....	18
5.1. Il meglio è nemico del bene?.....	18
5.2. Si può ancora cambiare il DdL Zan?.....	19
6. Qualche riflessione conclusiva.....	20
Note .....	23
L'autore.....	28

## 1. Il testo originale

Il testo originale del DdL Zan, presentato alla Camera il 2 maggio 2018 [1], era molto breve.

### Articolo 1

*All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) alle lettere a) e b) del primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;*

*b) al primo periodo del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;*

*c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».*

### Articolo 2

*Al primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere,».*

Visto che le leggi italiane sono scritte in “azzeccagarbugliese”, per capire cosa prevede, occorre leggere gli articoli del Codice Penale che modifica. Li riporto di seguito, inserendo in rosso le aggiunte.

### Articolo 604 bis comma a del Codice Penale

*(si punisce) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi **oppure fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.***

### Articolo 604 bis comma b del Codice Penale

*(si punisce) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di*

*provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.*

Articolo 604 bis rubrica del Codice Penale

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.*

Articolo 604 ter del Codice Penale

*(Circostanza aggravante) per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso oppure fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.*

Nella sua versione originale, il testo del DdL Zan era breve e aveva come unico obiettivo quello di aggiungere due nuovi motivi d'odio e di violenza a quelli già previsti nel Codice Penale fin dal 1993, quando era stata approvata la Legge Mancino.

## 2. Dalla Camera al Senato

La prima lettura da parte della Camera, iniziata il 24 ottobre 2019 è terminata il 4 novembre del 2020 con la trasmissione al Senato di un testo molto più lungo. D'altra parte, le tante critiche che erano arrivate avevano suggerito l'aggiunta di parecchi articoli.

### *2.1. Una legge inutile*

Scrivendo la Presidenza della CEI in una nota del 10 giugno 2020: «un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell'ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio» [2].

Nel formulare questa critica non si tiene però conto del fatto che una legge contro l'omotransfobia va incontro a una richiesta specifica del Parlamento Europeo [3]. Occorrerebbe poi spiegare perché delle norme già presenti nel Codice Penale e che nessuno ha mai chiesto di cancellare quando riguardavano la razza, l'etnia, la nazionalità e l'appartenenza religiosa, siano diventate improvvisamente inutili quando riguardano l'orientamento sessuale e l'identità di genere.

### *2.2. Non serve punire, occorre prevenire*

Sempre nella nota del 10 giugno 2020, la Presidenza della CEI scriveva: «Crediamo fermamente che, oltre ad applicare in maniera oculata le disposizioni già in vigore, si debba innanzitutto promuovere l'impegno educativo nella direzione di una seria prevenzione, che contribuisca a scongiurare e contrastare ogni offesa alla persona» [4].

Osservazioni come questa hanno spinto i deputati ad aggiungere ben tre articoli al testo originale.

L'articolo 7 [5] che istituisce la "Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia" e invita le scuole a organizzare iniziative adeguate che però il riferimento al rispetto del «piano triennale dell'offerta formativa» e del «patto educativo di corresponsabilità» rendono, di fatto, facoltative. Visto che sul sito del Governo italiano sono elencate ben 28 giornate nazionali (tra cui la "Giornata nazionale del braille", la "Giornata nazionale della musica

popolare”, la “Giornata nazionale dell’innovazione” e la “Giornata nazionale di Cristoforo Colombo”) non credo che una giornata nazionale in più possa fare danni. Mi chiedo piuttosto se serva davvero, visto che le iniziative che propone sono comunque facoltative.

Non si comprende poi in che modo si possa sostenere che un’iniziativa avente il solo fine di garantire «l’attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione», lasciando peraltro libera scelta a tutti i soggetti istituzionali interessati, possa essere accusata di imporre nelle scuole l’inesistente “teoria gender”. Affermare che il DdL Zan obbligherebbe i bambini a vestirsi da femmina e le bambine a vestirsi da maschio, o che insegnerebbe agli adolescenti che non vi è alcuna differenza tra i sessi, significa dire una bugia colossale che ha come obiettivo solo quello di suscitare paura e di ostilità nell’opinione pubblica.

L’articolo 8 [6] prevede che l’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni elabori, ogni tre anni, un piano per prevenire le discriminazioni legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere. Dire, come ha fatto qualcuno, che questo articolo è «l’anticamera dell’utero in affitto» significa dire il falso almeno due volte: la prima volta perché la gravidanza per altri non ha niente a che fare con le violenze, gli atti d’odio e le discriminazioni oggetto di questa legge; la seconda perché il 70% delle maternità surrogate vengono portate avanti per conto di coppie eterosessuali e quindi, non c’entrano proprio niente con l’omosessualità e la transessualità.

L’articolo 10 [7] dà mandato all’ISTAT di tenere sotto controllo l’applicazione della legge e di fornire dati che permettano di realizzare delle politiche adeguate.

Il primo di questi articoli ha avuto comunque anche la benedizione di *Avvenire* quando, il 28 Novembre del 2020, ha detto che: «Se ogni situazione è occasione, perché la legge Zan, pur con tutti i suoi aspetti problematici che abbiamo già messo in luce, non potrebbe rivelarsi un’opportunità anche in chiave educativa per riflettere, anche nelle scuole, su temi ormai irrinunciabili? La posizione secondo cui non sarebbe corretto affrontare a scuola questi argomenti perché “divisivi” o addirittura imbarazzanti non regge in alcun modo. I nostri ragazzi non

solo ne parlano, cercano informazioni, si guardano dentro per capire e per capirsi, ma arrivano a definire come “normali” scelte che interrogano e, in molti casi, spiazzano noi adulti» [8].

### *2.3. I termini utilizzati sono ambigui*

Tutto è partito dal fatto che molte femministe trans escludenti (che cioè non riconoscono l'appartenenza al genere femminile delle transessuali diventate donne in seguito a un percorso di transizione) hanno contestato l'espressione “identità di genere” perché, secondo loro, introduceva nel corpo giuridico italiano un concetto nuovo che avrebbe potuto essere fonte di ambiguità. In realtà l'espressione “identità di genere” non è la prima volta che compare in una legge italiana, visto che è già stata utilizzata nella legge 77 del 17 Luglio 2020. In ogni caso, per tagliar la testa al toro, i deputati hanno deciso di inserire l'articolo 1 dedicato esclusivamente alle definizioni di alcuni dei termini utilizzati nel testo [9].

Personalmente ritengo questo articolo inutile: sono infatti tantissimi i termini usati nei testi penali di cui non si sente il bisogno di spiegare il significato e le espressioni “orientamento sessuale” e “identità di genere” sono correntemente utilizzati dalla letteratura scientifica con un significato omogeneo. A pensarci bene è molto più ambiguo il termine “religione” visto che il suo significato in Estremo Oriente e nell'Africa Subsahariana è molto diverso da quello che le attribuiamo noi e che resta peraltro ancora ambiguo (Scientology, anche se si presenta con tante caratteristiche di una religione, afferma di non esserlo, mentre la setta fondata da Jim Jones che si presentava come una religione, forse in realtà, visti gli esiti tragici che ha avuto per i suoi adepti, una religione non lo era).

### *2.4. Perché solo gli omosessuali e i transessuali?*

Una modifica che tocca direttamente i due articoli del disegno di legge originale (quelli che nel testo in discussione al Senato sono diventati gli articoli 2 e 3) è quella che preveda l'aggiunta del sesso, del genere e della disabilità, all'orientamento sessuale e all'identità di genere.

Alcune femministe hanno criticato la presenza del sesso, dicendo che, in quanto donne, non si sentono parte di una minoranza e che, quindi, non sentono il bisogno di una legge che le difenda dai crimini d'odio.

A parte il fatto che, quando si parla di “crimini d’odio fondati sul sesso” non necessariamente si deve parlare di “crimini d’odio che hanno come vittime le donne” (visto che si parla di “sesso” e non di “sesso femminile”), è riduttivo pensare che solo chi fa parte di una minoranza corre certi rischi: ciascuno, in quanto membro di un particolare gruppo, può essere vittima di violenze, d’odio o di discriminazione anche se il gruppo di cui fa parte è maggioritario.

Uno dei meriti del DdL Zan è quello di tutelare le vittime indipendentemente dalla loro appartenenza a una minoranza (se difendo chi è attaccato per il suo “orientamento sessuale” non mi occupo infatti solo di chi è omosessuale, ma anche di chi è eterosessuale).

## *2.5. Gli altri articoli*

L’articolo 5 [10] estende le pene accessorie (che i giudici possono decidere di applicare al posto delle pene tradizionali) già previste per gli autori di crimini d’odio aventi matrice razziale e religiosa, anche agli autori dei reati fondati sul sesso, sul genere. In particolare stabilisce che un’attività non retribuita a favore di associazioni che tutelano le vittime dei reati di cui si occupa, può essere una condizione per la sospensione della pena.

L’articolo 6 [11] estende la condizione di vulnerabilità, già presente per altri gruppi, alle vittime dei reati motivato dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dalla disabilità. Chiaramente questo articolo non aggiunge nessun reato e non modifica il Codice Penale, ma estende alle vittime dei reati motivati dal sesso, dal genere, dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere e dalla disabilità alcune tutele già previste per altre vittime che a me sembrano dettate dal più puro buonsenso.

L’articolo 9 [12] interviene sul Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 che ha come titolo: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» modificando il testo in cui si prevede l’istituzione, per le vittime «di discriminazione e di violenza fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere» di “centri” che garantiscano alle vittime un’adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica e, quando fosse necessario, adeguate condizioni di vitto e di alloggio. Il DdL Zan, aggiunge alle vittime di discriminazione



e violenza basate su orientamento sessuale e identità di genere, già previste nel testo originale, anche le vittime di discriminazione e violenza basate su sesso, genere e disabilità.

## *2.6. Una legge liberticida*

L'accusa più frequente, però, è stata quella di essere una proposta di legge "liberticida". Per venire incontro alle preoccupazioni che ci sono dietro la Camera ha deciso di inserire l'articolo 4 [13] che ribadisce quello che già prevede l'articolo 21 della Costituzione Italiana, dicendo che «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

Ne parleremo in seguito, ma meraviglia che ventisette anni di giurisprudenza sugli articoli 604 bis e 604 ter del Codice Penale, non siano stati ritenuti sufficienti per capire che «la libera espressione» e «le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee» non sono mai state minacciate da quegli articoli e che, quindi, non possono certo essere minacciate da modifiche che prevedono solo un allargamento della platea delle vittime. Per questo motivo anche l'articolo 4, dal mio punto di vista, è ridondante.

### 3. I vertici della Chiesa italiana e il DdL Zan

Negli ultimi dodici mesi i vertici della Chiesa cattolica italiana non sono stati gli unici a criticare il DdL Zan. Critiche pesanti sono arrivate dai partiti di destra, critiche sono arrivate dalle femministe trans escludenti, critiche sono arrivate anche da parte di alcuni esponenti del movimento LGBT+, critiche sono arrivate da intellettuali, da giuristi, da attori, da cantanti, da calciatori, da stilisti, da *drag queen* e chi più ne ha più ne metta. Naturalmente un altrettanto nutrito e variegato esercitò si è espresso per dire che, non solo che il DdL Zan era necessario, ma che andava benissimo così com'è.

Non credo che abbia senso riportare la cacofonia di voci che sono intervenute per dire la loro in maniera più o meno pertinente. Credo invece che valga la pena analizzare gli interventi dei vertici della Chiesa italiana, tenendo conto che anche la Santa Sede, essendo la curia del vescovo di Roma, di questi vertici, fa parte a pieno titolo.

#### *3.1. La nota del 10 giugno 2020*

Nella nota del 10 giugno 2020 con cui la presidenza della CEI è intervenuta per la prima volta sul DdL Zan si legge che: «Un esame obiettivo delle disposizioni a tutela della persona, contenute nell'ordinamento giuridico del nostro Paese, fa concludere che esistono già adeguati presidi con cui prevenire e reprimere ogni comportamento violento o persecutorio. Questa consapevolezza ci porta a guardare con preoccupazione alle proposte di legge attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati contro i reati di omotransfobia: anche per questi ambiti non solo non si riscontra alcun vuoto normativo, ma nemmeno lacune che giustifichino l'urgenza di nuove disposizioni. Anzi, un'eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide, per cui – più che sanzionare la discriminazione – si finirebbe col colpire l'espressione di una legittima opinione» [14].

#### *3.2. La nota del 26 aprile 2021*

Questa condanna senza se e senza ma, viene in parte modificata in una nota che la stessa presidenza della CEI ha diffuso il 26 aprile 2021,

dove si legge che: «In questi mesi sono affiorati diversi dubbi sul testo del DdL Zan in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere, condivisi da persone di diversi orizzonti politici e culturali. È necessario che un testo così importante cresca con il dialogo e non sia uno strumento che fornisca ambiguità interpretative» [15].

Non viene più negata la necessità di una legge e non viene più ribadito una relazione automatica tra norme tese a tutelare le persone omosessuali e transessuali e ipotetiche “derivate liberticide”. Piuttosto si chiede al Senato di modificare il testo licenziato dalla Camera.

### *3.3. Gli interventi successivi*

Lo chiarisce il presidente della CEI nel corso di un'intervista concessa a Gian Guido Vecchi per il *Corriere della Sera*, quando afferma che: «In ogni legge, lo dico da cittadino, il testo dev'essere scritto in modo semplice e chiaro. Così com'è ora, è un testo che si presta ad essere interpretato in varie maniere e può sfociare in altre tematiche che nulla hanno a che vedere con l'omofobia, gli insulti o le violenze. Ecco: come cittadino ho diritto di chiedere che scrivano una legge chiara, in modo che non abbia infiniti sensi e interpretazioni» [16].

In linea con le sue dichiarazioni è il comunicato finale diramato in occasione della 74<sup>a</sup> *Assemblea generale dei vescovi italiani*, dove si legge: «circa il disegno di legge recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità”, i vescovi hanno convenuto sulla necessità di un 'dialogo aperto', auspicando una soluzione priva di ambiguità e di forzature legislative, che coniughi il rifiuto di ogni discriminazione con la libertà di espressione» [17].

### *3.4. La nota verbale del 17 Giugno 2021*

Diverso il tono della Nota verbale che la Segreteria di Stato vaticana ha consegnato all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede il 17 Giugno 2021 dove si sostiene che: «alcuni contenuti dell'iniziativa legislativa - particolarmente nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi 'fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere' - avrebbero l'effetto di

incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario» [18].

### *3.5. I chiarimenti del Segretario di Stato*

A farlo rientrare nell'alveo degli ultimi interventi dei vescovi italiani, ha provveduto il Segretario di Stato vaticano, che, nel corso dell'intervista che ha rilasciato ad Andrea Tornielli pubblicata su *Vatican News* il 24 Giugno del 2021 ha detto: «Innanzitutto vorrei precisare che non è stato in alcun modo chiesto di bloccare la legge. Siamo contro qualsiasi atteggiamento o gesto di intolleranza o di odio verso le persone a motivo del loro orientamento sessuale, come pure della loro appartenenza etnica o del loro credo. La nostra preoccupazione riguarda i problemi interpretativi che potrebbero derivare nel caso fosse adottato un testo con contenuti vaghi e incerti, che finirebbe per spostare al momento giudiziario la definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è. Senza però dare al giudice i parametri necessari per distinguere. Il concetto di discriminazione resta di contenuto troppo vago. In assenza di una specificazione adeguata corre il rischio di mettere insieme le condotte più diverse e rendere pertanto punibile ogni possibile distinzione tra uomo e donna, con delle conseguenze che possono rivelarsi paradossali e che a nostro avviso vanno evitate, finché si è in tempo. L'esigenza di definizione è particolarmente importante perché la normativa si muove in un ambito di rilevanza penale dove, com'è noto, deve essere ben determinato ciò che è consentito e ciò che è vietato fare» [19].

## 4. Quelle dei vescovi sono critiche fondate?

Le parole del cardinal Parolin hanno il grande merito di evidenziare i punti che i vertici della Chiesa italiana considerano problematici. Prima di rispondere a questa domanda credo che sia il caso di elencarli:

- dicendo che «l'esigenza di definizione è particolarmente importante perché la normativa si muove in un ambito di rilevanza penale» è chiaro che il cardinal Parolin sia preoccupato soprattutto dagli articoli 2 e 3 del testo che sono gli unici che modificano il Codice Penale;
- i contenuti del testo in discussione al Senato vengono giudicati «vaghi e incerti», si teme quindi che la magistratura sanzionare gesti e parole che, in realtà, reati non sono, limitando la libertà di espressione richiamata esplicitamente dalla presidenza della CEI;
- una conferma in questo senso viene dal fatto, mentre non fa nessun riferimento alla violenza e all'istigazione alla violenza, Parolin dice che il concetto di discriminazione «resta di contenuto troppo vago» e «corre il rischio di mettere insieme le condotte più diverse»;
- il Segretario di Stato parla esplicitamente di orientamento sessuale, non fa invece alcun riferimento all'identità di genere, questa omissione, insieme al richiamo al rischio di rendere «punibile ogni possibile distinzione tra uomo e donna» fa pensare che uno dei problemi siano proprio i riferimenti al genere e all'identità di genere contenuti nel testo del DdL Zan che, in ogni caso, la Segreteria di Stato non chiede di “bloccare”.

### 4.1. Gli articoli 2 e 3 del DdL Zan

Riporto di nuovo gli articoli 604 bis e 604 ter del Codice Penale distinguendo il testo in vigore (in nero) dalle modifiche previste.

#### Articolo 604 bis comma a del Codice Penale

*(si punisce) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere,*

*sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.*

Articolo 604 bis comma b del Codice Penale

*(si punisce) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.*

Articolo 604 bis rubrica del Codice Penale

*È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.*

Articolo 604 ter del Codice Penale

*(circostanza aggravante) per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso oppure fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità.*

È evidente che non viene introdotto nessun nuovo reato. Si estende invece la platea dei reati a cui si applicano alcune norme del Codice Penale. Occorre quindi capire se queste estensioni possono in qualche modo limitare la libertà di espressione. Più in particolare occorre vedere se la condanna dell'istigazione «a commettere atti di discriminazione» presente nell'articolo 604 bis, rischia davvero di «mettere insieme le condotte più diverse» rendendo punibile «punibile ogni possibile distinzione tra uomo e donna».

Il modo migliore per farlo è quello di vedere cosa è successo negli ultimi ventisette anni con queste stesse norme per quanto riguarda la razza, l'etnia, la nazionalità e l'appartenenza religiosa.

## *4.2. Anche la Legge Mancino...*

Chi ha buona memoria si ricorderà che già in occasione della conversione in legge del Decreto Mancino (122 del 1993), qualcuno aveva sollevato delle obiezioni. In particolare in alcuni ambienti radicali

vicini ai gruppi di atei e agnostici razionalisti diceva che introdurre quelle norme significava limitare la libertà di espressione di chi considera la religione qualcosa di anacronistico e di contrario allo sviluppo di una sana convivenza civile.

In sostanza, dicevano allora questo “atei impegnati”, i problemi interpretativi che potevano derivare dall’approvazione di quel testo rischiavano di spostare al momento giudiziario la definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è, senza dare al giudice dei parametri certi per distinguere gli atti che costituiscono realmente un’incitazione all’odio e alla discriminazione su base religiosa, dalle legittime denunce delle conseguenze negative che la pratica delle religioni può avere.

In assenza di chiarimenti adeguati si denunciava il rischio di mettere insieme le condotte più diverse e di rendere pertanto punibile quello che invece reato non lo è affatto. La paura era che non si potessero più dire pubblicamente frasi del tipo: «Se vogliamo salvare l’Italia dobbiamo eliminare i cattolici dalla vita politica italiana» o affermazioni come: «La Chiesa cattolica, con il suo oscurantismo, impedisce a tante persone di vivere serenamente la loro vita e, per questo motivo, andrebbe spazzata via». Naturalmente le osservazioni non riguardavano solo la Chiesa cattolica. C’erano ambienti che lamentavano un bavaglio su molte “manifestazioni del libero pensiero” relative agli ebrei o ai neri.

L’esperienza di questi ventisette anni ci dice che questo rischio non si è mai concretizzato. Anticlericali arrabbiati continuano a parlare del cattolicesimo come di una “peste della ragione”, esponenti della destra continuano a dire che un musulmano non potrà mai essere un bravo cittadino, esponenti di Casa Pound, continuano a lanciare allarmi contro il “cancro sionista”. La cosa può anche non fare piacere, ma in Italia, norme come quelle contenute negli articoli 604 bis e 604 ter del Codice Penale, non potranno mai impedire queste “manifestazioni del libero pensiero”, perché l’articolo 21 della Costituzione tutela in maniera esplicita la libertà di espressione e, quindi, impedisce anche ai giudici più pazzi di scrivere sentenze che, partendo da norme che puniscono l’incitamento all’odio, alla violenza e alla discriminazione, contraddicono uno dei pilastri della nostra carta fondamentale.

Il riferimento agli «ordinamenti di altre Nazioni» fatto dalla presidenza della CEI il 10 giugno dell’anno scorso, proprio perché riguarda nazioni

che hanno una Costituzione diversa dalla nostra, è senz'altro pertinente, ma non può valere quando si fa riferimento a una legge italiana.

### 4.3. *E allora perché?*

Se l'esperienza degli ultimi 27 anni ci dice che gli articoli 604 bis e 604 ter del Codice Penale non minacciano in alcun modo la libertà d'espressione quando si parla di etnia, nazionalità, razza e religione, perché dovrebbero minacciarla quando si parla di sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e di disabilità?

Tra l'altro, per sgombrare il campo da ogni possibile obiezione i deputati hanno voluto aggiungere al testo anche l'articolo 4 in cui si dice chiaramente che: «Sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».

Alla luce di queste evidenze viene spontaneo chiedersi perché i vertici della Chiesa italiana hanno ripetutamente lanciato questi allarmi e la risposta la si può trovare andando a vedere quali sono le idee che circolano all'interno del mondo cattolico e che, quindi, condizionano in maniera decisiva gli interventi pubblici di molti esponenti del magistero.

Va ricordato innanzi tutto che, per molti ambienti accademici cattolici, l'omofobia non esiste o, piuttosto, è «un argomento in malafede, prodotto dall'ansietà della psicologia omosessuale per colpevolizzare gli eterosessuali». [20]

Va ricordato poi che anche sull'identità di genere, nella Chiesa cattolica circolano idee molto diverse da quelle che circolano nelle facoltà di Psicologia o nei dipartimenti di Antropologia. Nel Compendio della dottrina sociale cattolica, pubblicato nel 2006 dal Pontificio Consiglio *Jestitia et Pax*, si legge ad esempio che: «Di fronte alle teorie che considerano l'identità di genere soltanto come prodotto culturale e sociale derivante dall'interazione tra la comunità e l'individuo, prescindendo dall'identità sessuale personale e senza alcun riferimento al vero significato della sessualità, la Chiesa non si stancherà di ribadire il proprio insegnamento secondo cui spetta a ciascuno, uomo o donna, riconoscere ed accettare la propria identità sessuale». [21]



Per quanto riguarda l'orientamento sessuale, l'affermazione dell'organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui si tratta di una variante naturale del comportamento umano, in molti ambienti accademici legati alla Chiesa cattolica, viene spesso rifiutata, mentre i dicasteri della Santa Sede parlano ancora di una realtà «oggettivamente disordinata» [22] che «resta un intrigo psichico che la società non può istituire socialmente» [23].

Tenendo conto di queste idee si capisce bene quanto ha scritto su *Avvenire*, il professor Francesco D'Agostino, parlando del DdL Zan: «Come tutti intuiscono, coloro che sostengono la nuova proposta di legge non vogliono, ovviamente, mandare in galera più persone di quante attualmente non ce ne siano, ma affermare, per via legislativa, un principio antropologico molto complesso e controverso, quello secondo il quale l'omosessualità e la transessualità (...) debbano ottenere un riconoscimento non solo sociale, ma giuridico, come mere 'varianti' delle pulsioni sessuali e identitarie umane. Di contro, coloro che si oppongono alla nuova possibile normativa lo fanno nella convinzione che questo riconoscimento e banalizzazione non solo siano epistemologicamente errati, ma anche che possano alterare l'ordine sociale, che avrebbe piuttosto bisogno che si rafforzassero i fondamenti della famiglia eterosessuale, monogamica e aperta alla procreazione naturale, così ben delineata dalla nostra Costituzione». [24]

In sostanza, con questo suo articolo, con molta onestà intellettuale, uno dei più autorevoli giuristi cattolici italiani spiega le paure che ci sono sotto all'allarme lanciato contro il DdL Zan.

Il nocciolo della questione non è tanto una libertà di espressione che, essendo tutelata dalla Costituzione, non può certo essere messa in pericolo dall'estensione a una platea più ampia di una norma ormai consolidata.

Il nocciolo della questione è il riconoscimento del valore giuridico della libertà di essere omosessuali alla luce del sole, un riconoscimento tanto più scandaloso per certi uomini di chiesa perché mette la libertà di manifestare il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere sullo stesso piano della libertà di professare la propria religione.

## 5. Dal no alle richieste di modifica

L'anno scorso la Presidenza della CEI, dopo aver osservato che, nella legge italiana, «non si riscontra alcun vuoto normativo», aggiungeva che «un'eventuale introduzione di ulteriori norme incriminatrici rischierebbe di aprire a derive liberticide». Meno di un anno la stessa Presidenza della CEI, non solo riconosce l'importanza di una legge contro l'omofobia e la transfobia, ma al posto di dire che è inutile, chiede che questa legge «cresca con il dialogo».

Su questa stessa linea si collocano tutti gli interventi successivi: dalle dichiarazioni del cardinal Bassetti (il DdL Zan «andrebbe più corretto che affossato»), il comunicato dei vescovi italiani riuniti in assemblea (che parlano di «dialogo aperto») e l'intervista in cui il cardinal Parolin precisa che la Segreteria di Stato non ha chiesto di bloccare la legge.

### *5.1. Il meglio è nemico del bene?*

A questo mondo tutto può essere migliorato e, quindi, anche il DdL Zan, che non è certo perfetto, potrebbe essere scritto meglio. Io personalmente continuo a pensare che il testo originale fosse decisamente migliore di quello licenziato dalla Camera: più corto, più leggibile, più coerente con gli obiettivi di chi l'ha presentato.

Le critiche venute da chi chiede ancora ulteriori modifiche hanno allungato il testo, l'hanno reso più difficile da leggere, hanno inserito articoli che non erano assolutamente necessari, hanno aggiunto norme senz'altro condivisibili, ma che non hanno niente a che fare con l'omotransfobia. Detto fuori dai denti direi che nel caso del DdL Zan la Camera ha dimostrato che il meglio è nemico del bene.

L'esperienza di 27 anni di applicazione delle norme contenute nella Legge Mancino, fa ragionevolmente pensare che la loro applicazione a qualche altro reato, non può comportare nuovi problemi. Le precisazioni e le aggiunte di chi ha voluto integrarle, non solo hanno gonfiato a dismisura il testo, ma l'hanno reso meno chiaro, giustificando quello che ha detto il cardinal Bassetti quando ha chiesto di «avere una legge chiara».

## *5.2. Si può ancora cambiare il DdL Zan?*

Quanti chiedono l'approvazione immediata del DdL Zan dicono però che qualunque modifica sarebbe una sentenza di morte e lo fanno ricordando le scadenze che Parlamento stesso è chiamato ad affrontare nei prossimi mesi.

Come abbiamo visto il DdL Zan è stato preso in carico dalla Camera il 24 ottobre del 2019 ed è stato licenziato poco più di un anno dopo. Al momento, complice anche l'atteggiamento del Presidente della Commissione giustizia che prima era contrario alla sua approvazione e adesso è diventato uno dei fautori del "dialogo", il testo è ancora fermo in Commissione giustizia del Senato. Se venisse modificato la sua discussione alla Camera non potrebbe essere ragionevolmente calendarizzata prima del febbraio 2022, visto che ci sono la sessione di bilancio e l'elezione del Presidente della Repubblica che, giustamente, hanno la priorità.

Da quel momento in poi non sappiamo che fine farà la diciottesima legislatura. Molti analisti dicono che potrebbe finire, portandosi dietro tutte le proposte di legge non ancora approvate. Nel caso in cui non ci fossero delle elezioni anticipate, la discussione, sempre che la Camera non modifichi ulteriormente il testo licenziato dal Senato, arriverebbe come minimo all'estate del 2022.

Questo spiega come mai in Parlamento, chi voleva una legge contro l'omotransfobia è in genere contrario a ulteriori modifiche, mentre chi la non voleva spinge perché venga modificata.

## 6. Qualche riflessione conclusiva

Quando all'inizio del 2020 il professor Renato Pescara, ha presentato il DdL Zan al Guado, io non sono riuscito a trattenere il mio disappunto e ho fatto notare che c'era il rischio di provocare una reazione aspra da parte di quanti sono convinti che l'omosessualità e la transessualità siano un disvalore, di sollevare un dibattito pieno di falsità e di violenza, in cui avrebbero parlato di tutto (dall'utero in affitto alla pedofilia, dalla dittatura del *gender* alla "eterofobia") con il risultato paradossale di aumentare il clima di intolleranza nei confronti delle persone LGBT, senza peraltro ottenere alcuna legge, perché quel dibattito avrebbe impedito qualunque approvazione.

Mi hanno tranquillizzato facendomi notare come la proposta di legge di cui l'onorevole Zan era il primo firmatario, era davvero breve e, senza perdersi in inutili divagazioni, aggiungeva poche parole a due articoli del Codice Penale più che consolidati. Ricordo ancora di aver risposto sospirando: «Speriamo!».

Quello che sta succedendo conferma i miei timori di allora: il dibattito sul DdL Zan si sta trascinandolo da più di due anni e rischia di proseguire fino alla fine di questa legislatura e chi diceva che «il paese ha ben altre priorità», ha fatto di tutto per rallentarlo, arrivando a proporre l'audizione, alla Commissione giustizia del Senato, di una platea di presunti esperti che sembra il Circo Orfei (elefanti e foche compresi).

Intanto il livore nei confronti delle persone LGBT+ è progressivamente cresciuto e, come dimostrano gli episodi delle ultime settimane, gli episodio di violenza e di odio stanno aumentando in maniera impressionante. La legge che era senz'altro utile quando è stata presentata, adesso diventa necessaria, perché se non arriva un segnale chiaro, il rischio di un'ulteriore *escalation* di questi episodi è più che concreto.

I vertici della Chiesa italiana che, all'inizio, si erano mossi con la giusta prudenza, senza farsi intruppare da chi, all'interno della Chiesa stessa, considera l'omosessualità il male assoluto (non dimentichiamoci che ci sono autori che parlano in maniera esplicita di una vera e propria "omoeresia" [25]), hanno iniziato una vera e propria battaglia contro il

DdL Zan che ha fatto perdere credibilità a tante timide aperture che c'erano state durante il pontificato di papa Francesco.

Il livello dello scontro si è alzato e ha messo i vari protagonisti nella condizione di non poter più fare marcia indietro: chi non vuole questa legge farà di tutto per non farla passare (ricorrendo anche a giochetti come quello di auspicare delle modifiche che, in realtà, hanno come unico obiettivo quello di farla naufragare), chi invece l'ha proposta farà di tutto perché vada in porto (chiudendosi a riccio rispetto a qualunque richiesta di modifica).

Alla fine ci saranno vincitori che scenderanno per le strade a festeggiare e ci saranno vinti che si lecceranno le ferite.

Tante persone LGBT+, però, se non si arriverà presto a una conclusione di questo scontro, dovranno fare i conti con un clima che diventa ogni giorno più pesante. Non parlo solo delle vittime degli episodi di omofobia e di transfobia che il DdL Zan punirebbe, parlo soprattutto dei tantissimi omosessuali nascosti che dovranno ascoltare, nelle nostre parrocchie, prediche in cui la loro condizione verrebbe additata come «il cavallo di troia di un attacco, alla libertà, alla famiglia, alla chiesa, ai valori in cui anche loro credono, al benessere e al bene dell'umanità». Parlo dei tanti omosessuali credenti che hanno iniziato con fatica un percorso in cui conciliare il loro orientamento sessuale con la loro appartenenza alla Chiesa, che si vedono imporre un assurdo *aut aut* da chi, dentro e fuori la Chiesa, ritiene omosessualità e cristianesimo inconciliabili. Parlo degli adolescenti che iniziano a fare i conti con delle pulsioni sessuali a cui non sanno ancora dare un nome e che, in famiglia, a scuola, in parrocchia o sui media assistono a discorsi in cui, di quello che loro intuiscono poter essere un esito del travaglio che stanno vivendo, si dicono coste terribili.

Ecco perché spero che il conflitto che si è creato intorno all'approvazione del DdL Zan si fermi al più presto anche a costo di rinunciare alla conversione in legge del DdL Zan che, pure, mi pare non solo utile, ma anche ormai necessario. Credo però che l'unico modo per arrivare a una fine veloce di questo conflitto sia quello che passa da un'approvazione del DdL Zan al Senato senza ulteriori modifiche.

Rimandare il testo alla Camera significherebbe infatti prolungare per almeno un altro anno uno scontro che sta già facendo abbastanza danni non solo a migliaia di omosessuali credenti, ma anche alla Chiesa

Italiana, che rischia di venire ancora una volta colonizzata da parte di chi vuole trasformarla nella religione di Stato di un Occidente sovranista.

Per questo motivo spero che il DdL Zan approdi al più presto in aula al Senato e che li venga approvato in fretta. Per questo stesso motivo non scenderò in piazza dopo la sua approvazione, ma continuerò tranquillamente il mio lavoro nella speranza che, in futuro, si possano evitare altre situazioni di conflitto simile a quella a cui stiamo ora assistendo.

## Note

- [1] Cfr. sito della Camera dei Deputati nella sezione relativa: [www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0569](http://www.camera.it/leg18/126?tab=&leg=18&idDocumento=0569).
- [2] Cfr. Presidenza CEI, «Omofobia, non serve una nuova legge», su: [chiesacattolica.it/omofobia-non-serve-una-nuova-legge](http://chiesacattolica.it/omofobia-non-serve-una-nuova-legge)
- [3] «In questo quadro normativo si inserisce la presente proposta di legge, volta a contrastare l'omotransfobia, proposta che si colloca in linea con una risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa, risalente al 2006, rimasta finora inascoltata nel nostro ordinamento, oltre che con numerose decisioni rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo» Cfr. Introduzione al testo del DdL Zan riportata sul sito della Camera dei Deputati).
- [4] Cfr. Presidenza CEI, «Omofobia, non serve una nuova legge», *Cit.*
- [5] Ecco il testo dell'articolo 7:  
*(Istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)*  
1. *La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.*  
2. *La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.*  
3. *In occasione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- [6] Ecco il testo dell'articolo 8:  
*(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

2-ter. All'attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

[7] Ecco il testo dell'articolo 10:

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell'Indagine sulle discriminazioni condotta dall'Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

[8] Cfr. Moia Luciano, «L'identità di genere a scuola: perché se ne può parlare», *Avvenire* del 28 Novembre 2020.

[9] Ecco il testo dell'articolo 1:

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge:

a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;

b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;

c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;



*d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione.*

[10] Ecco il testo dell'articolo 5:

*(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)*

*1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 1:*

*1) al comma 1-bis, alinea, le parole: «reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654» sono sostituite dalle seguenti: «delitti di cui all'articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del medesimo codice »;*

*2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:*

*«1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1- quater, 1-quinquies e 1-sexies »;*

*3) al comma 1-quater:*

*3.1) le parole: «, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;*

*3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: «, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta,»;*

*4) al comma 1-quinquies, le parole: «o degli extracomunitari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-bis del codice penale»;*

*5) alla rubrica, dopo la parola: «religiosi» sono inserite le seguenti: «o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità»;*

*b) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità».*

*2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

*3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.*

[11] Ecco il testo dell'articolo 6:

(Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)

1. All'articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

[12] Ecco il testo dell'articolo 9:

(Modifica all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

1. All'articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «dei reati previsti dall'articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-ter del codice penale».

[13] Ecco il testo dell'articolo 4:

(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte)

1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

[14] Cfr. Presidenza CEI, «Omofobia, non serve una nuova legge», *Cit.*

[15] Cfr. Presidenza CEI, «Omofobia, non serve una nuova legge», *Cit.*

[15] Cfr. Presidenza CEI, «Troppi i dubbi: serve un dialogo aperto e non pregiudiziale», su:

[chiesacattolica.it/nota-della-presidenza-cei-sul-ddl-zan-troppi-i-dubbi-serve-un-dialogo-aperto-e-non-pregiudiziale](https://chiesacattolica.it/nota-della-presidenza-cei-sul-ddl-zan-troppi-i-dubbi-serve-un-dialogo-aperto-e-non-pregiudiziale)

[16] Vecchi Gian Guido, «Bassetti: legge anti-omofobia? Sia chiara, il DdL Zan va corretto», *Corriere della Sera* del 17 Maggio 2021

[17] Cfr. 74<sup>a</sup> Assemblea Generale CEI, *Comunicato finale* su: [chiesacattolica.it/74a-assemblea-generale-il-comunicato-finale](https://chiesacattolica.it/74a-assemblea-generale-il-comunicato-finale)

[18] Cfr. «Ddl Zan, ecco il testo della nota della segreteria di Stato del Vaticano», *Avvenire* del 23 Giugno 2021.

[19] Andrea Tornielli, «Parolin: nessuna richiesta di bloccare il DdL Zan, la libertà di opinione riguarda tutti», intervista pubblicata su: [vaticannews.va/it.html](https://vaticannews.va/it.html)

[20] Cfr. Pontificio Consiglio per la Famiglia, *Lexicon dei termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche*, Roma, 2003, pag. 693. Non è questa l'unico testo in cui si contesta l'uso del termine all'interno della voce "Omossessualità e omofobia". A pagina 686 si legge che: «L'omofobia è il termine utilizzato dalle associazioni omosessuali per designare l'atteggiamento di tutti quelli che si interrogano e criticano la volontà di imporre alla società la normalizzazione dell'omosessualità», mentre a pagina 691 si legge che: «La nozione di omofobia è diventata un termine feticcio, che inibisce ogni riflessione e cerca di stigmatizzare coloro che ritengono che, socialmente, l'omosessualità pone un problema».

[21] Pontificio consiglio Jestitia et Pax, *Compendio della dottrina sociale cattolica*, Roma, 2006, 224.

[22] Congregazione per la dottrina della fede, *Homosexualitatis problema. Lettera ai vescovi della Chiesa cattolica sulla cura pastorale delle persone omosessuali*, Roma, 1986, 3

[23] Pontificio Consiglio per la Famiglia, *Op. Cit.*, pag. 698

[24] D'Agostino Francesco, «Omofobia, diritto penale e antropologia», *Avvenire* del 7 Luglio 2020.

[25] Benedettini Achille, «Omoeresia e omopraxia, perché il papa non chiama i problemi con il loro nome? Possibili risposte», in *Stilum Curiea. Papi e dintorni di Marco Tosatti*, 24 Agosto 2018

## L'autore

Gianni Geraci è socio de [La Tenda di Gionata](#) e membro del consiglio del [Guado](#) di Milano, il gruppo di confronto tra Fede e Omosessualità con cui collabora da trent'anni.

Ha al suo attivo numerosi articoli e ha curato diverse pubblicazioni sul tema fede e omosessualità tra cui segnaliamo: *Non è bene che l'uomo sia solo. Sui gruppi di cristiani LGBT e dei loro genitori* (Tenda di Gionata, 2020); *Quali segni e prodigi Dio ha compiuto per mezzo di loro*. Atti del V Forum italiano dei cristiani LGBT (Gruppo Editoriale Viator, 2019); *Genitori fortunati. Vivere da credenti l'omosessualità dei figli* (Tenda di Gionata, 2018).